

stanze in cui si trovava il regno erano così difficili (si trattava in fatti del trasporto della sede del Governo da Torino a Firenze), che anche alla migliore volontà è mancato il potere di adempiere il mandato. Rimasto questo sterile ed inefficace, il paese continuò ad avere una viziosa circoscrizione giudiziaria ed amministrativa. E sebbene d'allora in poi sia occorso varie volte di parlare di quest'argomento, nessuno ha mai avuto il coraggio di nuovamente affidare al Governo il mandato che gli era stato una volta conferito. Quando il Parlamento venisse nella deliberazione di rinnovare questo mandato, il Governo, nelle condizioni migliori in cui ci troviamo, potrebbe adempiervi.

Non mi dissimulo le difficoltà ed i contrasti che avrebbe da incontrare il ministro cui toccasse l'esecuzione di questo mandato. L'onorevole presidente del Consiglio, ragionando un giorno da questo banco delle circoscrizioni, diceva che il ministro, il quale si assumesse l'incarico di farle, dovrebbe, dopo averle fatte, esulare in America. Non credo che la conseguenza sarebbe cotanto grave, ma certo dovrebbe il Governo incontrare una grande mole di odiosità ed opposizioni. Ad ogni modo dichiaro che riconosco la convenienza somma di venire un giorno alla riforma della circoscrizione; riconosco come sia quasi impossibile che questa si faccia, in tutte le sue parti, nel Parlamento; e che converrà quindi che si ricorra all'espedito che fu una volta proposto ed ammesso; e quando lo fosse, io crederei di poter assicurare la Camera che l'incarico verrebbe adempiuto, e per parte mia vi porterei certo tutto il buon volere e tutte le mie forze, per compierlo nel modo che mi parrebbe più conforme alle intenzioni del Parlamento e della nazione che attende questo beneficio.

**PARPAGLIA.** Profitto dell'occasione della discussione del bilancio, per chiamare l'attenzione del signor ministro e della Camera sul decreto 29 novembre ultimo passato, intitolato: « Nuova circoscrizione delle Corti d'assise » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 21 dicembre. Appena ho letto quel decreto reale mi è ricorsa alla mente una circolare dell'egregio guardasigilli De Falco, ed un ordine del giorno di questa Camera. La circolare ha la data del 15 ottobre 1872 ed in essa l'onorevole guardasigilli credeva che uno degli inconvenienti per la retta amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise dipendesse perchè queste erano fisse nei capoluoghi, e perchè i circoli erano troppo estesi; quindi conveniva dividerli creando altri circoli, oppure prevalendosi i presidenti delle facoltà accordate dalla legge. L'onorevole De Falco, così scriveva in quella circolare:

« Anzitutto è precipua condizione dell'esattezza e della rettitudine dei verdetti e la mutabilità dei giurati che sono chiamati a profferirli.

« Ora quando il circolo d'assise comprende un esteso territorio e la Corte (e peggio ancora se sono più le Corti) risiedono sempre nello stesso luogo, occupate quasi tutto l'anno a giudicare moltissimi accusati raccolti da tutte le parti della provincia, vi è poco a sperare che i giurati con grandissimo loro disagio muovano dai paesi più lontani per adempiere al grave loro dovere. Quindi non si può fare assegnamento se non sopra coloro che dimorano nel capoluogo o nei vicini paesi. D'onde avviene che in tal modo l'ufficio di giurato ristretto a pochi cittadini, nel fatto diviene una specie di privilegio locale. Nè questi soli, essendo in numero ristretto, possono bastare per la discussione di tutte le cause; e però mancano i giurati ordinari; quasi per tutte le cause il collegio dei giurati non si compone in gran parte che di supplenti e dei complimentari e bene spesso delle stesse persone. Per tal guisa l'ufficio di giurato da temporaneo diviene perenne, e circoscritto a pochi diventa quasi mestiere. Adunque, diceva il ministro, parmi incontrovertibile che l'eccentrismo dei giudizi in una o più Corti nello stesso luogo altera la missione dei giurati. »

« Inoltre con la condanna e l'applicazione della pena al reo non solo si cerca la ristaurazione dell'ordine morale e la emendazione del colpevole, ma ancora s'intende coll'esempio a preservare la società. Laonde sorge il bisogno che i giudizi avvengano là o nel luogo prossimo ove i reati furono commessi: altrimenti i giudizi tenuti a grande distanza di luogo o di tempo riescono per lo meno di pochissima utilità e di poco efficace esempio. Noterò (scriveva sempre il ministro) ancora un'altra conseguenza dell'accentramento delle Corti di assise, che è la frequenza dei rinvii, e conseguentemente la indugiata decisione delle cause; imperocchè quanto più da lontano vengono i testimoni, tanto più difficile è la citazione, più frequente la non comparizione, e di qui i rimandi delle cause.

« Da ultimo, occorre fare attenzione alle spese giudiziarie che aumentano in ragione della distanza dalla quale i testimoni debbono venire. Egli è vero che, nei gravi interessi della giustizia, le spese non possono essere altrimenti riguardate che come parte secondaria; ma quando senza nuocere, anzi giovando all'amministrazione della giustizia si può provvedere all'interesse dell'erario, sarebbe biasimevole negligenza di non farne oggetto di studio e di meditazione. »

Soggiungeva in fine: « Essere quasi necessità di